



GRUPPO
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

La Rivista / Quaderno n° 6

Fascicolo speciale monografico

A cura di

**Marta AURINO, Alessandro DE NICOLA,
Maria Chiara GIRARDI, Laura RESTUCCIA,
Pietro VILLASCHI**

**«Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo:
questioni attuali e prospettive future»**

in memoria di

PAOLO CARROZZA



QUARTA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO
«LE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI NEL XXI SECOLO: QUESTIONI ATTUALI E
PROSPETTIVE FUTURE»
IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA

CORTI COSTITUZIONALI A CONFRONTO:
COME CAMBIA IL FENOMENO DEL *JUDICIAL ACTIVISM* NEL PANORAMA
COSTITUZIONALE COLOMBIANO E ITALIANO

ALESSIA RICCIOLI

SOMMARIO: 1. Introduzione: il fenomeno del *judicial activism*. – 2. L’attivismo della Corte costituzionale colombiana. – 3. La Corte costituzionale italiana: un attore strategico? – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione: il fenomeno del *judicial activism*

Il fenomeno del *judicial activism*, nel panorama delle esperienze del XXI secolo, è un elemento che ha influenzato il ruolo che gli organi di giustizia costituzionale rivestono all’interno dell’ordinamento, la cui legittimazione è oggetto di un ampio dibattito dottrinale.

Il fenomeno in questione non si presta facilmente ad un’unica definizione. Comunemente, viene declinato nel contesto giudiziario statunitense, tanto che vi è la tendenza a sovrapporre il *judicial activism* al potere di *judicial review*¹. Tale associazione, però, è imprecisa, perché tradisce il limite di essere geograficamente determinata.

Schlesinger² ha il merito di aver, per primo, inteso il *judicial activism* come il comportamento di quel giudice che supera il *self restraint* che secondo l’ordinamento

¹ Cfr. K. D. KMIEC, *The Origin and Current Meanings of "Judicial Activism"*, in *California Law Review*, vol. 92, 5/2004, 1444 ss., disponibile a: <https://www.jstor.org/stable/3481421>.

² Cfr. A. M. SCHLESINGER, *The Supreme Court*, in *Fortune*, vol. XXXV, 1/1947, 73–204.

dovrebbe adottare. Successivamente, l’idea è stata sviluppata da Bulgyn e Searl, che completano la definizione, identificando nelle norme costitutive dell’organo i confini che l’organo stesso dovrebbe impegnarsi a non superare³.

In ogni caso, non sarebbe possibile comprendere appieno il fenomeno dell’attivismo giudiziario senza considerare che l’organo in questione agisce ritenendo di avere piena legittimazione: da un lato assumendo decisioni che in realtà esulano dal suo campo di competenza, dall’altro comportandosi come se tali decisioni fossero pienamente coerenti ai poteri ad esso conferiti⁴.

Essendo un fenomeno strettamente legato al contesto geografico e cronologico di riferimento, la presente analisi, si propone di studiare il fenomeno del *judicial activism* declinato nell’esperienza colombiana, evidenziando, attraverso un raffronto con il panorama italiano, la diversità del ruolo che la Corte costituzionale riveste in ragione del contesto non solo giuridico, ma anche politico nel quale è inserita.

2. L’attivismo della Corte costituzionale colombiana

L’attivismo della Corte colombiana è dovuto a fattori plurimi: *in primis*, alla consapevolezza del ruolo (sociale) che la Corte ritiene di svolgere all’interno della società (come teorizzato dalle c.d. teorie attitudinaliste), ma anche ai nuovi strumenti giuridici introdotti dalla Costituzione e alla storia politica che ha portato alla sua emanazione⁵.

Il presidente Gaviria (in carica tra il 1990 e il 1994) fu un grandissimo promotore della Costituzione, ritenendo che solo un forte sistema di protezione delle libertà negative avrebbe potuto garantire la crescita economica di cui la Colombia aveva bisogno⁶. Tuttavia, sebbene il catalogo dei diritti che godono di copertura costituzionale sia ampio, solo i diritti fondamentali vengono considerati come *judicially enforceable norms*⁷.

³ E. BULYGIN, *On norms of competence*, in C. BERNAL, C. HUERTA, T. MAZZARESE, J. J. MOREOS, P. E. NAVARRO, S. L. PAULSON (a cura di), *Essays in Legal Philosophy*, Oxford, 1992.

⁴ R. M. NUNES, *Ideational Origins of Progressive Judicial Activism: The Colombian Constitutional Court and the Right to Health*, in *Latin American Politics and Society*, vol. 52, 3/2010, 72, disponibile a: <https://www.jstor.org/stable/40925586>.

⁵ *Ibidem*. L’A. descrive l’attivismo giudiziario colombiano come «*progressive judicial activism*», e fa parte di quell fenomeno che vede il crescent sviluppo dell’attivismo «*in newly constitutionalized countries (...)*», affermando che «*(...)such activism is unlikely to emerge if judges do not hold certain programmatic beliefs about the judicial role*», 68. Per una ricostruzione delle fasi che portarono all’approvazione della Costituzione del 1991, cfr. J. BOESTEN, *Constitutional Origin and Norm Creation in Colombia (Comparative Constitutional Change)*, Oxon-New York, 2022, 133.

⁶ Gaviria apparteneva alla corrente di pensiero neoliberista, *ivi*, 71. Per una critica del neoliberismo, cfr. J. D. OSTRY, P. LOUNGANI, D. FURCERI, *Neoliberalism: Oversold?*, in *Finance & Development*, vol. 53, 2/2016, disponibile a: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/ostry.pdf>; S. METCALF, *Neoliberalism: the idea that swallowed the world*, in *The Guardian*, 25 agosto 2021, disponibile a: <https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-world> (ultimo accesso 27 luglio 2023).

⁷ In particolare, i diritti si suddividono in tre diversi capitoli della Costituzione, ognuno dei quali corrisponde ad un tipo di diritto diverso: 1) i diritti fondamentali; 2) i diritti sociali, economici e culturali e 3) i diritti collettivi. Da notare che l’unico diritto sociale considerato (già in origine) di immediata applicazione era il diritto alla salute dei bambini. Cfr. M. NUNES, *Ideational Origins of Progressive Judicial Activism*, cit., 81. Circa l’importanza dell’elenco dei diritti fondamentali introdotto con la Costituzione del

Inoltre, la nuova Costituzione introduce nuovi strumenti volti a garantire una migliore tutela dei diritti in essa contenuti, primo fra tutti *l'acción de tutela*⁸, a cui si deve un accesso alla giustizia particolarmente semplice ed economico. Lo strumento ha evidenti richiami alla *verfassungsbeschwerde* tedesca⁹ e al *recurso de amparo* spagnolo¹⁰.

L'acción de tutela ha rafforzato il controllo costituzionale, in specie in senso di *concrete review* (del quale sono frutto, appunto, le sentenze di *tutela*), mentre il ricorso da parte dei cittadini ad un sistema di *abstract review* è garantito da uno strumento già esistente, chiamato *actio popularis* e significativamente implementato nella Costituzione del 1991¹¹.

Non stupisce l'estrema diffusione dello strumento della *tutela*, il cui utilizzo negli anni è cresciuto in modo costante¹², anche a fronte di una incapacità del legislatore di rispondere con altrettanta immediatezza a esigenze sociali sempre più pressanti¹³.

Certo, la *compliance* rappresenta un profilo di criticità: il tema dell'esecutività delle sentenze emesse da una Corte costituzionale pone alcune problematiche innanzitutto sul piano teorico, dato che affidare l'esecutività del giudizio costituzionale alla stessa Corte risulta critico dal punto di vista dell'accettabilità costituzionale in termini di indipendenza tra organi. Tali problematiche si attenuano nel momento in cui la Corte si pronuncia su un ricorso diretto, dato che in questi casi essa si configura come un soggetto (tendenzialmente) appartenente a una giurisdizione ordinaria (in senso soprattutto formale e processuale)¹⁴, benchè anche quest'ultima osservazione sia discutibile alla luce

1991, cfr. M. J. CEPEDA-ESPINOSA, *Los Derechos Fundamentales En La Constitución De 1991*, Santafé de Bogotá, 1997.

⁸ Descritta nell'articolo 86 della Costituzione colombiana. Sebbene la *tutela* sia formalmente definita come uno strumento di protezione dei diritti fondamentali, la Corte costituzionale ha emesso numerose e uniformi decisioni che hanno un'applicazione diretta e immediata al di là del Capo I, Titolo Secondo della Costituzione, che contiene il catalogo formale dei diritti fondamentali, estendendosi fino alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali e dei diritti collettivi. Cfr. J. BOESTEN, *Constitutional Origin and Norm Creation in Colombia (Comparative Constitutional Change)*, cit., 157.

⁹ Come definita nell'articolo 93, primo paragrafo, n. 4° della Legge Fondamentale. P. HÄBERLE, *Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Politik und Rechtswissenschaft: zwei Studien Königstein*, Athenaeum, 1980; ID., *La Verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, traduzione e presentazione di A. D'Atena, Milano, 2000.

¹⁰ Regolato dalla Costituzione spagnola e dalla legge organica n. 2 del 1979 sul Tribunale costituzionale, artt. 41-58. Cfr. C. NASI, *Il ricorso di amparo elettorale in Spagna: il Tribunale costituzionale fra garanzia dei diritti e garanzia dell'esercizio non arbitrario della funzione giurisdizionale*, in *federalismi.it*, 4/2020, disponibile a: <https://www.federalismi.it/ricorsodeamparo.pdf>.

¹¹ Cfr. J. BOESTEN, *Constitutional Origin and Norm Creation in Colombia (Comparative Constitutional Change)*, cit., 154. Testo costituzionale disponibile a: <https://www.corteconstitucional.gov.co/constitucionpolitica.pdf>.

¹² Cfr. le tabelle disponibili a: <https://cej.org.co/infografias/cifras-de-la-tutela-en-colombia/>.

¹³ Cfr. Corte costituzionale colombiana, T-398-2019, disponibile a: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-398-19.htm>, sul tema dell'igiene mestruale, a titolo di esempio. La sentenza riguarda in particolare il diritto alla salute delle donne senz'altro e rivolge un'esortazione direttamente agli enti territoriali competenti al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto.

¹⁴ Negli stati europei, le problematiche legate alla non esecutività delle sentenze costituzionali non sono particolarmente diffuse e questo è coerente ad una disciplina positiva tendenzialmente povera sul tema. Il tema della *compliance*, invece, torna ad avere uno spazio maggiore nella legislazione di quegli stati che prevedono un ricorso diretto del cittadino ad una forma di controllo costituzionale o, soprattutto, nei casi di pluralismo territoriale (e nelle democrazie federali). Ecco che l'esempio tedesco risulta interessante da più punti di vista. In tema di pluralismo, non può mancare un richiamo alla letteratura statunitense e al tema dell'esecutività delle sentenze della Corte, soprattutto da parte degli altri organi giurisdizionali. In tal senso,

del fatto che le sentenze di tutela (che dovrebbero avere un’efficacia *inter partes*, o al massimo *inter communis*, essendo il frutto di un controllo concreto di costituzionalità), invece tendono ad acquisire un’efficacia *erga omnes*, soprattutto a fronte di un legislatore tendenzialmente inerte in tema di tutela di diritti (*rectius*: sociali)¹⁵.

In ogni caso, è interessante notare come l’*acción de tutela* sia evidentemente frutto di un pensiero neo-costituzionalista¹⁶. Questa forma così ampia di protezione dei diritti è legata alla promessa di tutelare la dignità umana, definita non solo nell’articolo 1 della Costituzione, ma all’interno dei diritti socioeconomici (in spec. art. 42, co. 2¹⁷ e art. 51¹⁸), intendendo la dignità come un bene da tutelare attraverso un esercizio procedurale e graduale per raggiungere risultati sostanziali, secondo una visione affermativa della dignità umana e una teoria consequenzialista dei diritti. La ricerca di una decisione “giusta”, in senso anche etico, supera la lettura formalistica e positivista, che era invece stata quella dominante nella giurisprudenza del XX secolo e sicuramente l’interpretazione prevalente offerta dalla Corte Suprema colombiana, essendo a lei attribuito il controllo di costituzionalità delle leggi ai sensi della Costituzione precedente (1886), prima che la nuova costituzione istituisse una corte *ad hoc*.

Per quanto riguarda, invece, le sentenze di costituzionalità emanate dalla Corte, essendo frutto di un controllo astratto di costituzionalità, hanno efficacia *erga omnes*.

emblematico il caso *Hawkins* (cfr. *Florida ex. Rel. Hawkins v. Board of Control*, 350 U.S. 413 (1956)) o le vicende legate alla sentenza *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954). La Corte Suprema gode di un’ampia legittimazione, parzialmente, ma non totalmente, collegata ad un generale senso di soddisfazione verso le sue decisioni (Gibson, Caldeira e Spence, 2003). Tuttavia, la Corte sta attraversando un momento di cambiamento, orientandosi verso posizioni sempre più conservatrici, come dimostrano due recenti eclatanti *overruling*: da un lato *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 597 U.S. (2022) che travolge la disciplina prevista dai precedenti storici *Roe* (cfr. *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973)) e *Casey* (cfr. *Planned Parenthood v. Casey*, 505 U.S. 833 (1992)), dall’altro le sentenze *Carson v. Makin*, 596 U.S. (2022), e *Kennedy v. Bremerton School District*, 597 U.S. (2022), che superano l’orientamento precedentemente consolidatosi nella giurisprudenza in tema di *Religion Clauses* (in *primis* il riferimento è a *Lemon v. Kurtzman*, 403 U.S. 602 (1971)). Sarà interessante osservare in futuro se e come il cambiamento nell’orientamento della Corte inciderà sul modo in cui verrà percepita dagli altri organi e se questo comporterà delle problematiche in termini di *compliance*. Cfr. E. STRADELLA, *Soggetti, forme e strumenti dell’esecuzione delle decisioni costituzionali: l’impatto sulla tutela dei diritti fondamentali*, in *DPCE online*, 3/2019, 2121–2135, disponibile a: <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/791/732>. Circa la legittimazione della Corte Suprema statunitense, cfr. J. L. GIBSON, A. G. CALDEIRA, L. K. SPENCE, *Measuring Attitudes toward the United States Supreme Court*, in *American Journal of Political Science*, vol. 47, 2/2003, 354-367, disponibile a: <https://www.jstor.org/stable/3186144>.

¹⁵ Cfr. N. RUEDA, *La noción jurídica de la familia en Colombia: Una categoría en construcción entre restricción y libertad*, Universidad Externado de Colombia, 2016, 93.

¹⁶ La *tutela* coinvolge tutti i giudici colombiani nella difesa dei diritti umani, consentendo a qualsiasi persona i cui diritti fondamentali siano minacciati o violati da un’azione o da un’omissione di un’autorità pubblica, di chiedere, in via sussidiaria, ad un qualsiasi giudice, in un qualsiasi momento, di emettere una sentenza immediatamente esecutiva. La decisione potrà poi essere eventualmente impugnata presso il giudice competente e sempre riesaminata dalla Corte costituzionale, qualora lo ritenga opportuno, cfr. J. BOESTEN, *Constitutional Origin and Norm Creation in Colombia (Comparative Constitutional Change)*, cit., 52.

¹⁷ Art. 42, co. 2, *Cost. Política Colombia*: «El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable».

¹⁸ Art. 52, *Cost. Política Colombia*: «Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda».

Nella recente sentenza C-055-22¹⁹ la Corte costituzionale colombiana ha decriminalizzato l’aborto, contestualmente esortando il legislatore a prevedere una legislazione adeguata circa la vicenda abortiva. La Corte ha anche esplicitato di non ritenere violato il principio del *ne bis in idem*, pur essendosi già espressa sulla legislazione abortiva nel 2006²⁰, quando aveva, al contrario, affermato la legittimità della norma del Codice penale²¹ che criminalizzava l’aborto consenziente. Dato che il quadro giuridico tra le due sentenze è rimasto sostanzialmente immutato, la sentenza del 2022 si colloca, alla luce delle teorie attitudinaliste e strategiche, in un quadro di *judicial activism* della Corte colombiana.

L’attivismo giudiziario, infatti, può essere interpretato alla luce di tre principali approcci: un modello attitudinale sulla base del quale interpretare il processo di *decision-making* del giudice, secondo cui il giudice fonda la propria decisione sulle personali preferenze ideologiche; le teorie strategiche, che fanno riferimento ai vincoli istituzionali e alla fattibilità delle decisioni e, infine, la scuola di pensiero formalista e positivista, che guarda al contesto strettamente giuridico costituito dalle disposizioni legislative e costituzionali²².

Le teorie strategiche, in particolare, suggeriscono che forme di attivismo giudiziario sono più diffuse quando vi è una frammentazione politica che rende una possibile ritorsione verso il potere giudiziario meno probabile.

La Corte colombiana è stata descritta anche utilizzando la figura dello “stratega prudente”: alla luce della distinzione tra funzioni orizzontali (*interbranch arbitrator*) e verticali (*rights adjudicator*)²³, il comportamento della Corte è stato descritto come poco incisivo nel giudicare le controversie costituzionali tra i vari rami del governo (quindi nella sua funzione di controllo orizzontale), agendo da “stratega prudente” nel senso di aver delegato all’esecutivo la risoluzione nel merito dei casi politicamente più rilevanti, adottando decisioni invece anche contrarie alla volontà del Governo negli altri casi²⁴.

¹⁹ Disponibile sul sito ufficiale della Corte costituzionale colombiana, si veda: <https://www.corteconstitucional.gov.co/english/Decision.php?IdPublicacion=13181>.

²⁰ Sentenza C-355-2006, disponibile a: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm>, che introduce 3 eccezioni però alla fattispecie: l’aborto non può considerarsi reato quando (i) la prosecuzione della gravidanza costituisce un pericolo per la vita o la salute della donna, come certificato da un medico; (ii) quando vi è una grave malformazione del feto che ne rende impossibile la vita, come certificato da un medico; e (iii) Quando la gravidanza è il risultato di una condotta, debitamente denunciata frutto - in sintesi - di una condotta sessuale subita di cui la donna non era consenziente o di incesto.

²¹ Cfr. *Aborto*, Artículo 122, Código Penal (Ley 599 de 2000).

²² In realtà K. E. WHITTINGTON, *Once More Unto the Breach: PostBehavioralist Approaches to Judicial Politics* inserisce il comportamento strategico del giudice all’interno del *rational choice new institutionalism*, affermando che, secondo questa teoria, «judicial decisions may not simply reflect judicial attitudes, but may also reflect the larger strategic environment», 609 ss. e spec. 611.

²³ Cfr. J. BOESTEN, *Constitutional Origin and Norm Creation in Colombia (Comparative Constitutional Change)*, cit., 50.

²⁴ Per completezza, ai aggiunge che, come parte della dottrina ha notato, vi sono stati casi in inegabilmente la Corte non ha agito come stratega, ma piuttosto come organo deliberativo. Si veda, ad esempio, la decisione C-141/10 (disponibile a: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20011584>), in cui la Corte dichiara incostituzionale la legge 1354 del 2009, sia per vizi riscontrati nel procedimento, sia perché ritiene incostituzionale la previsione, contenuta nella legge, che avrebbe permesso la rielezione del Presidente per più due mandati consecutivi.

3. La Corte costituzionale italiana: un attore strategico?

Analizzando il comportamento del giudice in chiave strategica, anche il panorama costituzionale italiano offre interessanti spunti di riflessione. Alcuni Autori²⁵, infatti, hanno sottolineato la tendenza della Corte costituzionale a un auto-riconoscimento in via pretoria del ruolo che essa svolge nei confronti degli altri poteri dello Stato, mirato ad instaurare con essi un rapporto di carattere collaborativo (adottando, quindi, scelte qualitativamente diverse da quelle riferibili alla Corte costituzionale colombiana).

Ne è un esempio l’ordinanza n. 17 del 2019²⁶, resa in sede di ammissibilità del giudizio circa il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da trentasette senatori, appartenenti al «Gruppo parlamentare “Partito democratico”» (da qui in avanti PD). I senatori ricorrenti hanno sollevato il conflitto sia a titolo individuale, sia in qualità di «Gruppo parlamentare “Partito democratico”», sia in qualità di minoranza qualificata pari a un decimo dei componenti del Senato.

Il ricorso è stato sollevato in merito alle modalità – e non al contenuto²⁷ – con cui il Senato della Repubblica aveva approvato il disegno della Legge di Bilancio per il 2019²⁸, lamentando la grave compressione dei tempi di discussione, a seguito della presentazione da parte del Governo dell’emendamento n. 19000²⁹ (c.d. maxi-emendamento). Secondo i ricorrenti, l’apposizione della questione di fiducia su di esso – sostitutivo dell’intero disegno di legge precedente – non avrebbe permesso ai senatori di partecipare consapevolmente alla discussione e alla votazione della relativa legge, inficiando la

²⁵ Così, esplicitamente G. SALVADORI, *La Corte costituzionale verso la gestione del fattore tempo*, in *federalismi.it*, 15/2020, 97, disponibile a: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43437>. Sul punto, si veda anche N. LUPO, *Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione*, in *federalismi.it*, 4/2019, 2–15, disponibile a: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38115>.

²⁶ Corte Cost., ord. n. 17 del 2019, Camera di Consiglio del 9 settembre 2019 (depositata l’8 febbraio 2019), disponibile a: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2019:17.

²⁷ In tal senso, E. ROSSI, *L’ordinanza n. 17 del 2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 166. L’A. nota che i ricorrenti stessi si sono preoccupati di sottolineare che la loro intenzione non era quella di sindacare il contenuto della legge di bilancio oggetto dell’iter di approvazione, ma quello di garantire il corretto esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite rispetto al procedimento legislativo *ex art. 72 Cost.* Le relative argomentazioni vengono richiamate dalla Corte al fine di ritenere «*un po’ apoditticamente*», che «*non è richiesto alla Corte di procedere all’annullamento di alcuno degli atti ritenuti lesivi*» (considerato in diritto, punto 1, dell’ordinanza *de qua*, come ripreso da E. ROSSI, *ult. loc. cit.*), ritenendo che l’intento dei ricorrenti fosse evidentemente volto «*ad escludere l’effetto di annullamento della legge nell’ipotesi di accoglimento (nel merito) del conflitto*».

²⁸ Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, disponibile a: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg>.

²⁹ Sul punto, C. BERGONZINI, *Manovra di bilancio 2019: quando si finisce col fare a meno del Parlamento*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 162-164. Per un approfondimento circa le problematiche della prassi in questione, cfr. G. PISTORIO, *Fiat iustitia ne pereat mundus: un monito ultimativo sull’abuso del ricorso ai maxi-emendamenti con questione di fiducia: nota all’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Diritto e società*, 1/2019, 135–148, tratto dall’opera monografica ID., *Maxiemendamento e questione di fiducia. Contributo allo studio di una prassi illegittima*, Napoli, 2018.

conoscibilità del testo³⁰ e violando, quindi, i principi costituzionali stabiliti in materia di procedimento di formazione delle leggi (art. 72 Cost.³¹) e quello di leale collaborazione tra poteri dello Stato³² (con riferimento all’art. 97, co. 1, Cost.³³ circa il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e, con specifico riferimento alla Legge di Bilancio, all’art. 81 Cost.³⁴).

Il ricorso ha superato il vaglio di ammissibilità quanto al profilo soggettivo, riconoscendo esplicitamente ai parlamentari (per la prima volta) la qualifica di “potere

³⁰ Così G. L. CONTI, *Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della decisione di bilancio*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2019, 2-3, disponibile a: <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-l-ordinanza-17-2019-della-corte-costituzionale/1393-corte-costituzionale-e-prerogative-del-parlamento-nei-dintorni-della-decisione-di-bilancio/file>, che, commentando il conflitto in questione, ritiene sacrificata la dignità del Parlamento, costretto «a votare su una decisione di bilancio sostanzialmente inconoscibile perché decisa da un negoziato fra il governo e la Commissione UE all’ombra di una procedura di infrazione per debito eccessivo». Circa l’iter di approvazione della legge in questione, cfr. F. SORRENTINO, *La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa*, in *federalismi.it*, 4/2019, disponibile

a: <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=38110&dpath=document&dfile=19022019234301.pdf&content=La%2Blegge%2Bdi%2Bbilancio%2Btra%2BGoverno%2Be%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bil%2BParlamento%2Bapprova%2Ba%2Bscatola%2Bchiusa%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>. Sul carattere “euro-nazionale” del procedimento per l’approvazione della legge di bilancio si veda G. RIVOSECCHI, *Manovra di bilancio 2019: la rientrata procedura di infrazione per debito eccessivo*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 155–158, disponibile a: <https://www.rivisteweb.it/download/article/10.1439/92717>.

³¹ Art. 72, Cost., «1. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. 2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. 3. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. 4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81]».

³² Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato «il corretto esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite con riferimento al procedimento legislativo disegnato dall’art. 72 Cost. e soprattutto, con specifico riferimento alla legge di bilancio, dall’art. 81 Cost. e dall’art. 97, comma 1, Cost.».

³³ Art. 97, co. 1, Cost.: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione».

³⁴ Art. 81, Cost.: «1. Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 2. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. 3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 5. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

dello Stato”³⁵. La Corte ha definito la situazione esaminata «impregiudicata, da esaminare, nella sua specificità, alla luce dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di conflitto tra poteri dello Stato»³⁶, qualificando i senatori come «organi»³⁷, a cui è attribuita la competenza di esprimere in via definitiva la volontà del potere a cui fanno riferimento, espressamente richiamando l’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953³⁸, la cui nozione di “potere dello Stato” – ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione – comprende tutti gli «organi-potere titolari di distinte quote o frazioni di attribuzioni costituzionalmente garantite»³⁹.

È apprezzabile che la Corte non si limiti, come invece avrebbe potuto fare, ad adottare un approccio in senso lato conservativo, dichiarando l’inammissibilità del conflitto, ad esempio, per mancanza del requisito soggettivo⁴⁰. Tuttavia, la Corte non manca di sottolineare che la legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, non ritenendo sufficiente ai fini dell’ammissibilità del conflitto che «il singolo parlamentare lamenti un qualunque tipo di vizio occorso durante l’*iter* legislativo», dovendo provare l’esistenza di «una sostanziale negazione o un’evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente»⁴¹, a tutela della quale è previsto il rimedio giurisdizionale da esperire di fronte alla stessa Corte *ex art.* 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Nel caso di specie, la Corte non riscontra impedimenti tali da incidere così manifestamente sulle prerogative parlamentari, dato che il conflitto sollevato dal gruppo PD è motivato esclusivamente da ragioni processuali di tipo contingente⁴².

La Corte, in ogni caso, riconosce la legittimazione attiva unicamente in capo al singolo parlamentare, risolvendo negativamente la questione della legittimità a sollevare il conflitto della minoranza di un decimo dei componenti del Senato e non esprimendosi circa la legittimazione in capo al gruppo parlamentare, ritenendo assorbente la mancanza, nel ricorso, della «necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo parlamentare avrebbe deliberato di proporre conflitto davanti alla Corte»⁴³. Se ne desume che la Corte stia rilevando la necessità di una delibera ad opera del gruppo, non ritenendo sufficiente una mera sottoscrizione del ricorso da parte della maggioranza dei parlamentari che vi appartengono – come era accaduto nel caso specifico – anche a costo di causare un irrigidimento del rimedio giurisdizionale *ex art.* 37. La scelta della Corte sembra giustificata dalla volontà di evitare la creazione di una via di accesso innovativa,

³⁵ Cfr. N. LUPO, *Un’ordinanza compromissoria*, cit., 2; G. PISTORIO, *Fiat iustitia ne pereat mundus*, cit., 137.

³⁶ Corte cost., ord. n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 3.2.

³⁷ *Ibidem*. Cfr. N. LUPO, ult. loc. e ult. cit.

³⁸ Art. 37, 1° co., L. n. 87/1953: «*Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione*». Testo della legge disponibile a: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/istituzione/LEGGE_11_marzo_1953.pdf.

³⁹ Corte cost., ord. n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 3.4.

⁴⁰ Così anche secondo N. LUPO, *Un’ordinanza compromissoria*, cit., 2.

⁴¹ Corte cost., ord. n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 3.5.

⁴² *Ivi*, 9; G. PISTORIO, *Fiat iustitia ne pereat mundus*, cit., 138.

⁴³ Corte cost., ord. n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 3.

unicamente giurisprudenziale, più simile a una *saisine parlementaire*. La logica di quest’ultima, infatti, è più simile a quella di un confronto politico-parlamentare, ma sembra lontana dalle caratteristiche della Corte costituzionale italiana, che, anche in caso di conflitto tra poteri dello Stato, predilige focalizzarsi sui diritti individuali, in specie quelli del singolo parlamentare. La Corte sembra delineare una sorta di via intermedia⁴⁴ tra la *saisine parlementaire* (prevista in Francia, Germania e Spagna)⁴⁵ e il ricorso costituzionale diretto (come già accennato, il *Verfassungsbeschwerde* in Germania o *recurso de amparo* in Spagna).

La Corte, dunque, ha dichiarato il ricorso inammissibile in *limine limitis*, così evitando un giudizio nel merito, che, se avesse sancito l’annullamento dell’atto in questione, avrebbe potuto comportare l’esercizio provvisorio del potere di bilancio in seguito alla mancata approvazione entro l’anno della legge in questione⁴⁶.

Tuttavia, la Corte ha, al contempo, espresso valutazioni⁴⁷ in via accidentale che sarebbero state più opportunamente espresse nel contesto di un giudizio di merito, prevedendo una violazione di competenza *accertata*, ma non *dichiarata*⁴⁸. La Corte si è, infatti, espressa sull’eccezionale modalità che il Governo e gli altri attori istituzionali coinvolti hanno adottato al fine di approvare il disegno della Legge di Bilancio⁴⁹ e svolto un approfondito scrutinio nel merito degli aspetti che ha voluto portare all’attenzione del suo interlocutore politico (in questo caso il Governo). In specie, la Corte lamenta «gli effetti problematici dell’approvazione dei disegni di legge attraverso il voto di fiducia apposto su un maxi-emendamento governativo»⁵⁰, che inficiano il corretto svolgimento di una discussione sulla questione, per effetto del “voto bloccato” determinato dalla questione di fiducia.

L’atteggiamento collaborativo della Corte si pone su un piano dialogico rispetto agli

⁴⁴ Cfr. N. LUPO, *Un’ordinanza compromissoria*, cit., 10 ss.

⁴⁵ In riferimento alla possibilità di svolgere un controllo approfondito sull’iter legislativo prima della promulgazione della legge, entro un termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, generalmente promosso da coloro che sono i più interessati a sollevarlo, ma anche i più informati, cioè i parlamentari dell’opposizione. Così P. PASSAGLIA, *La garanzia giurisdizionale del procedimento legislativo: un quadro deprimente ad eziologia complessa*, in *Rivista AIC*, 5/2019, 50, disponibile a: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_5_06_Passaglia.pdf, che, esprimendosi in modo critico circa l’idoneità del sistema di giustizia costituzionale italiano al fine di far valere i vizi dell’*iter legis*, descrive positivamente il sistema francese, le cui «virtù» sono, però, «ben lungi dal poter essere rintracciate nel sistema italiano».

⁴⁶ *Ivi*, 14, in cui l’A. lucidamente spiega che «(...) in termini meramente costituzionalistici, un rimedio allo sfornamento temporale c’era e c’è tuttora, essendo prevista la possibilità di un esercizio provvisorio (art. 81, quinto comma, Cost.). Tuttavia (...) tale eventualità avrebbe determinato un disallineamento rispetto alle tempistiche europee e, soprattutto, che la mancata tempestiva approvazione della legge di bilancio avrebbe sicuramente lanciato un messaggio di grande incertezza e debolezza delle istituzioni italiane nei confronti dei mercati, delle istituzioni dell’Unione e degli stessi partners europei».

⁴⁷ Corte cost., ord. n. 17/2019, cit., cons. in dir. n. 4.1 e ss.

⁴⁸ Cfr. G. SALVADORI, *La Corte costituzionale verso la gestione del fattore tempo*, cit., 102 ss.

⁴⁹ Da notare come anche il *Tribunal Constitucional* spagnolo ha affrontato una vicenda simile, forzando le regole processuali che presidiano il *recurso de amparo* (promosso da alcuni gruppi parlamentari di minoranza) al fine di evitare che rimanesse pendente un giudizio di costituzionalità sulla riforma costituzionale che introduceva il vincolo di bilancio, in questo modo evitando di affrontare nel merito la questione. Il riferimento è all’*auto* n. 9 del 2012, disponibile a: <https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/22717>.

⁵⁰ Corte cost., ord. n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 4.3.

altri poteri dello Stato. Da un lato, la Corte assume un atteggiamento comprensivo, ritenendo che l'utilizzo della fiducia in tal senso rappresenti una prassi consolidata nel tempo «da parte dei governi di ogni composizione politica, in cerca di risposte alle esigenze di governabilità»⁵¹, e quindi negando l'esistenza di una violazione tanto manifesta delle prerogative parlamentari da giustificare l'esercizio provvisorio della Legge di Bilancio. Dall'altro lato, essa pare rivolgere un monito diretto all'organo governativo, sottolineando la possibilità di ottenere un diverso esito in futuro («nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti»⁵²).

In questo contesto, evidentemente, non era possibile per la Corte ripetere quella modulazione temporale degli effetti della propria decisione che già aveva utilizzato per un'altra ordinanza, n. 207 del 2018, del c.d. caso Cappato⁵³. Tale ordinanza si inserisce, come la prima, nell'analisi del rapporto tra la Corte e gli altri poteri dello Stato, introducendo una sorta di differimento della (declaratoria di) incostituzionalità (non essendovi una formale dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa impugnata)⁵⁴, al fine permettere al potere legislativo di intervenire circa le criticità nella disciplina del fine vita evidenziate dalla stessa Corte.

Sebbene le ordinanze richiamate riguardino contesti profondamente diversi (la fondatezza di una questione di legittimità in un caso e l'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri nell'altro), in entrambi i casi la Corte sembra riconoscere l'incostituzionalità delle norme e delle vicende che le sono state sottoposte⁵⁵, pur evitando di dichiararne l'incostituzionalità, per ragioni che si spiegano non solo giuridicamente, volendo evitare di adottare decisioni che avrebbero avuto un eccessivo impatto sull'impianto politico pre-esistente, preferendo adottare uno stile "interlocutorio forte"⁵⁶, espresso in via pretoria.

Circa il caso Cappato, la Corte ha ritenuto di non poter direttamente porre rimedio al *vulnus* che la normativa vigente comportava ai principi ex artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., «imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive»⁵⁷. Come la Corte stessa ricorda, in situazioni simili essa aveva dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, rivolgendo però «un monito al legislatore affinché provvedesse all'adozione della disciplina necessaria al fine di

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Corte cost., ord. n. 24/2017, cit., cons. in dir. n. 4.5.

⁵³ Corte. cost, ord. n. 17 del 2019, udienza del 23 ottobre 2018 (depositata il 16 novembre 2018), testo disponibile a: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/1782/ord_corte_cost_207_2018.pdf.

⁵⁴ Cfr. G. SALVADORI, *La Corte costituzionale verso la gestione del fattore tempo*, cit., 106; M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita* (19 novembre 2018), in www.questionegiustizia.it, secondo cui la Corte, con tale sentenza, ha introdotto un nuovo strumento decisorio, definito da l'A. come "incostituzionalità differita".

⁵⁵ Così esplicitamente N. LUPO, *Un'ordinanza compromissoria*, cit., 15.

⁵⁶ Così G. SALVADORI, *La Corte costituzionale verso la gestione del fattore tempo*, cit. 116.

⁵⁷ Corte. cost, ord. n. 17 del 2019, cons. in dir. n. 9.

rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato», per poi successivamente dichiarare l’illegittimità della questione «se il monito fosse rimasto senza riscontro»⁵⁸. Nell’ordinanza *de qua*, però, la Corte ha dovuto far fronte alle incongruenze presenti nella legislazione in materia di aiuto al suicidio. La Corte ha optato, quindi, per una soluzione diversa, dato che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa avrebbe presupposto una nuova questione di legittimità costituzionale, che sarebbe potuta essere sollevata anche dopo un notevole lasso di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità. Ecco che, considerando il caso alla luce delle «sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti»⁵⁹, la Corte fa ricorso a propri poteri di gestione del processo costituzionale, posticipando la discussione circa la legittimità costituzionale e sospendendo il giudizio a quo, espressamente dichiarando nella pronuncia la volontà di instaurare «un contesto espressamente definito «collaborativo» e «dialogico» fra Corte e Parlamento».

L’ordinanza *de qua* è stata classificata dalla dottrina come interlocutoria⁶⁰. Significativamente, la Corte ha voluto specificare nella motivazione la sospensione del giudizio *a quo*, dato che la questione proposta in via incidentale obbliga il giudice del processo *a quo* a trasmettere, unitamente al provvedimento di rinvio, anche tutti gli atti del giudizio principale, che saranno restituiti solo successivamente al provvedimento definitivo della Corte, sancendo in ogni caso la sospensione del giudizio di merito⁶¹. In effetti, l’ordinanza presenta diverse anomalie, quale, *in primis*, il fatto di non limitarsi ad essere “succintamente motivata” *ex art.* 18, ultimo comma, l. 87/1953. Coerentemente, è stato notato che entrambe le ordinanze sono accomunate da una formalità più tipicamente riferibile a una sentenza, non solo in riferimento alla motivazione, elaborata e consistente, ma anche per la distinzione presente nel testo tra *Ritenuto in fatto* e *Considerato in diritto*.⁶²

Nell’ordinanza in questione vengono rinviati gli effetti *erga omnes* prodotti dalla declaratoria ai sensi dell’art. 136 Cost. ad un momento futuro, sancendo così una sorta di *unicum* nel panorama delle decisioni della Consulta⁶³.

⁵⁸ Corte. cost, ord. n. 17 del 2019, cons. in dir. n. 11.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ Sul punto, R. ROMBOLI, *Caso Cappato: la pronuncia che verrà* (23 giugno 2019), in www.forumcostituzionale.it, relativamente all’intervento al Seminario 2019 di Quaderni Costituzionali, *Dopo l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, Bologna, 27 maggio 2019, definendo un’ordinanza interlocutoria come una pronuncia attinente ad un aspetto del processo costituzionale circa la «regolarità del contraddittorio, del provvedimento di remissione, alla corretta composizione del collegio, alla riunione di questioni ed anche ovviamente al rinvio del giudizio», il quale può avere varie ragioni che lo supportano «tra cui ad esempio la richiesta di adempimenti istruttori a soggetti o enti pubblici, la pendenza di un giudizio davanti alla Corte di Lussemburgo, ragioni di opportunità, come nel caso della questione avente ad oggetto l’“Italicum” ed altro», 1–2.

⁶¹ *Ibidem*, definendo apparentemente «incomprensibile» tale necessità della Corte.

⁶² L’utilizzo, in un’ordinanza, di uno stile redazionale tipico di una sentenza era già stato notato dalla dottrina nel caso Taricco, in specie Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017, udienza del 23 novembre 2016 (depositata il 27 gennaio 2017), testo disponibile a: <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>.

⁶³ Immediatamente concedendo una dilazione temporale della propria decisione al fine di permettere al legislatore di intervenire, in nome di uno spirito collaborazione, per poi successivamente emettere una sentenza additiva di principio quando l’invito è risultato inevaso: C. cost., sent. n. 242 del 2019, disponibile

Per quanto riguarda, invece, l’ordinanza n. 17, dato che, sulla base dell’art. 136 Cost., non sarebbe stato possibile applicare alcuna forma di differimento temporale degli effetti di una sentenza di accoglimento (né in via pretoria o né per legge ordinaria), quindi, onde scongiurare il possibile annullamento di una Legge di Bilancio, la Corte ha individuato una soluzione alternativa.

4. Considerazioni conclusive

L’ord. n. 17 del 2019 si inserisce nella tendenza della Corte, già espressa nell’ord. n. 207 del 2018, di riconoscersi un ruolo collaborativo con gli altri attori istituzionali in una dimensione anche politica e non solo giuridica⁶⁴, pur rimanendo rispettosa del legittimo detentore della funzione legislativa.

È opportuno considerare i segnali lanciati dalla Corte, di cui anche le ordinanze discusse fanno parte, mirati a ridefinire i rapporti con il potere politico⁶⁵. Per quando riguarda l’ord. n. 17, ad esempio, non può trascurarsi il fatto che il ricorso alla fiducia sui maxi-emendamenti provoca effetti necessariamente distorsivi rispetto alla forma di governo, incidendo negativamente sul principio di separazione dei poteri, inteso nel senso di corretta attribuzione delle relative responsabilità politiche⁶⁶. Sul punto, incide anche il modo con cui la Corte risponde a tale distorsione, nel tentativo di instaurare un rapporto collaborativo con il potere politico attraverso certe espressioni e certe formule decisorie «ben lontane dal timido monito o dai meri *obiter dicta*»⁶⁷.

Emerge quindi, piuttosto chiaramente, la tendenza della Corte verso una concezione sempre più “politica” del suo ruolo istituzionale, uno «spostamento di pendolo»⁶⁸, il cui percorso ricalca, in parte, il *judicial activism* della Corte costituzionale

a:

https://www.biodiritto.org/ocmultibinary/download/3702/44565/8/fbaa2d44730bf0bd6c5798c46dec2693/file/pronuncia_242_2019.pdf. In tal modo la Corte può appoggiarsi su due distinti momenti di censura, cfr. G. SALVADORI, *La Corte costituzionale verso la gestione del fattore tempo*, cit., 113 e nota 26.

⁶⁴ Così N. LUPO, *Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione*, cit., 15; G. SALVADORI, *La Corte costituzionale verso la gestione del fattore tempo*, cit., 116.

⁶⁵ Cfr. G. PISTORIO, *Fiat iustitia ne pereat mundus*, cit., 141 ss.

⁶⁶ N. LUPO, *I maxi-emendamenti e la Corte costituzionale (dopo l’ordinanza n. 17 del 2019)*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2019, 18, disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>. L’incidenza delle decisioni della Corte sulla forma di governo, inteso nel senso di corretto equilibrio tra i poteri dello Stato, è anche dovuta ad un problema strutturale, in specie, in merito al conflitto di attribuzioni di potere, al fatto che per la relativa risoluzione è prevista la competenza della corte circa i conflitti interrogamici, così però contribuendo «all’inveramento del principio della divisione dei poteri», cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, VI, Torino, 2018, 239.

⁶⁷ Cfr. G. SALVADORI, *La Corte costituzionale verso la gestione del fattore tempo*, cit., 4. L’A. sottolinea un cambio di passo della Corte, che abbandona «il tradizionale contegno attendista per assumere un piglio più concreto, che riconosce in prima battuta al legislativo la titolarità delle scelte politiche, ma esige risposte in tempi rapidi, dunque *decide di decidere*», 116.

⁶⁸ Cfr. G. SERGES, C. TOMBA (a cura di), «*Il pendolo della Corte*». *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”*. *Dossier sulla giurisprudenza costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’*. *Atti della Tavola*

colombiana. L’attivismo giudiziale tende ad attribuire alle Corti una funzione suppletiva del potere legislativo, volta a garantire diritti che altrimenti rimarrebbero privi di tutela.

In ogni caso, è possibile notare quanto l’atteggiamento delle due Corti differisca rispetto al rapporto con gli altri poteri dello Stato, a conferma del *judicial activism* come fenomeno *context-dependent*.

Confrontano il comportamento delle due Corti costituzionali, italiana e colombiana, rispetto al potere legislativo emerge che, da un lato, la Corte costituzionale italiana sembra voler assicurare un’effettiva giustizia costituzionale in tempi più celeri, abbandonando il tradizionale contegno attendista per assumere un ruolo più concreto, che riconosce al potere legislativo la titolarità delle scelte politiche, ma esigendo un intervento più rapido. Dall’altro lato, è interessante notare come il comportamento della Corte costituzionale colombiana sia stato frutto della necessità di rispondere a quelle esigenze sociali che giustificarono la sua istituzione nel 1991: preservare il rispetto della dignità umana e difendere la volontà dei cittadini colombiani di costruire una pace stabile in uno stato democratico amministrato da istituzioni legittime. In tal senso, la Corte si è divenuta un *forum* sempre più legittimo, capace di rispondere ad alcuni dei problemi più complessi che affliggono la società e le istituzioni colombiane⁶⁹.

rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (Pisa, 15 dicembre 2016), Torino, 2017.

⁶⁹ M. C. CEPEDA-ESPINOSA, *Judicial Activism In A Violent Context: The Origin, Role, And Impact Of The Colombian Constitutional Court*, in *Washington University Global Studies Law Review*, vol. 3, 2004, 666 ss.